

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9014 del 2010, proposto da XXXXX
XXXXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Clizia Calamita Di Tria e Andrea Bava,
con domicilio eletto presso Enrico Rossi in Roma, via Ottaviano n.66;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

il decreto del 21 maggio 2010 prot. n. 559/C/3/E/8/CC/961, con il quale il Capo
della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha rigettato l'istanza del
ricorrente diretta ad ottenere la concessione dei benefici previsti in favore delle
Vittime del dovere.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Roberto
Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 21 maggio 2010 prot. n. 559/C/3/E/8/CC/961, con il quale il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha rigettato l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere la concessione dei benefici previsti in favore delle Vittime del dovere.

In particolare, il ricorrente – Appuntato dell'Arma dei Carabinieri in congedo per causa di servizio - ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere (ex l.n. 266/2005) per avere, in data 30 agosto 1999, salvato un bambino di due anni che stava per essere travolto dal crollo di un muro, avendo subito, in tale occasione, gravi lesioni con conseguente amputazione dell'arto inferiore destro.

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. A sostegno delle proprie ragioni, l'Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l'infondatezza delle censure contenute nel ricorso.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l'interessato si è separato dalla moglie, assumendo l'obbligo di mantenimento dei figli (800,00 euro mensili) e, quindi, ha proposto domanda cautelare per ottenere in via cautelare il beneficio.

Il ricorrente ha anche chiesto di definire con sentenza breve il contenzioso, eventualmente dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ove si ritenesse che controversie del genere rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

Il Collegio ritiene che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo – non tanto e non solo perché il ricorso è stato proposto da un ricorrente (Carabiniere) che è stato legato all'Amministrazione di appartenenza da un rapporto di lavoro non contrattualizzato (cfr. artt. 3, comma 1, e 63, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001), quanto -, perché il riconoscimento del beneficio richiesto comporta valutazioni

discrezionali inerenti la natura della condotta tenuta dall'interessato (nella fattispecie, 'di soccorso') e l'eccezionalità del rischio corso dallo stesso (ch deve oltrepassare quello ordinario connesso all'attività di istituto), che, se contestate, vanno portate all'attenzione del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 7, del d.lgs. n. 104/2010).

L'Amministrazione ha negato il beneficio ritenendo che per 'vittima del dovere' debba intendersi soltanto chi, espletando un servizio particolarmente rischioso, cui sia stato adibito in una particolare circostanza, subisca un incidente che ne determini la morte o il ferimento.

A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente – che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio in relazione all'incidente subito –, deduce la violazione degli artt. 3 e 6 della l.n. 241/90 (ritenendo il provvedimento impugnato carente sotto il profilo motivazionale e adottato all'esito di una istruttoria incompleta) e richiama l'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 (recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), il quale stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: ... d) in operazioni di soccorso; ...”.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto in quanto, affinché sorga il diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge n. 266 del 2005 per le vittime del dovere, occorre che l'evento dannoso sia dipendente dall'espletamento di attività di soccorso caratterizzate da un rischio che vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, sez. I, 26/06/2012, n. 227).

Ciò è confermato dalla stessa Amministrazione la quale, nel provvedimento impugnato, ha affermato che per ottenere il beneficio in questione “occorre che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto” (cfr. pag. 3 del decreto impugnato datato 21 maggio 2010 prot. n. 559/C/3/E/8/CC/961).

Ebbene, a parere del Collegio, proprio in tale contesto va inquadrato l’episodio che ha visto protagonista il ricorrente il quale, in data 30 agosto 1999, prima di andare a prendere servizio, resosi conto che un muro stava per crollare addosso al nipote in tenera età (meno di tre anni), non ha esitato ad intervenire – malgrado non fosse in servizio –, evitando lesioni al minore, ma riportando gravi danni fisici – causati dall’aver affrontato un rischio che andava oltre l’ordinario –, tanto da subire l’amputazione dell’arto inferiore destro (circostanze non contestate in giudizio).

Infatti, lo specifico elemento di rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali é l’elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della vittima del dovere anche con riferimento alla l. n. 266/2005 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è, infatti, quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenta l’eroicità, al fine di evitare un male oramai imminente, siano deceduti od abbiano riportato delle invalidità di carattere permanente (Cons. Stato, n. 480/2012 e n. 7595/2013).

Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie;

- compensa tra le parti in causa le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)